

Protocollo aggiuntivo sul “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Perito industriale laureato”

nell’ambito della collaborazione istituzionale tra

Università degli studi di \*\*\*\*\*

e

Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

L’Università degli studi di \*\*\*\*\* , con sede in\*\*\*\*\* , alla Piazza \*\*\*\*\* n. \*\*, CAP \*\*\*\*\* , C.F. \*\*\*\*\* , legalmente rappresentata dal prof.\*\*\*\*\* , nella qualità di Rettore,

e

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in via in Arcione, n. 71, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Il Consiglio territoriale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di \*\*\*\*\* , con sede in via \*\*\*\*\* , n. \*\*\*\* , CAP \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , nella persona del legale rappresentante per. ind. \*\*\*\*\* , in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L’Università degli studi di \*\*\*\* (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro generale) in data ..... (all. 1).

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell’art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L’ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. Nella convenzione quadro generale, ai sensi dell’art. 4 (Tirocini formativi e professionali presso i Periti industriali), si prevede la collaborazione delle parti nello svolgimento delle attività di tirocinio, sia quelli formativi interni ai corsi di laurea e sia quelli propedeutici all’accesso alla professione dei periti industriali. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea.

IV. La convenzione quadro generale, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

V. Per l'accesso alla professione di Perito industriale, ai sensi della legge 89/2016, oltre al possesso di una laurea almeno triennale (ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. b, D.P.R. 328/01), occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di Perito industriale.

VI. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

VII. Il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014 (d'ora in poi Regolamento Tirocinio), detta una disciplina organica, che all'art. 13 si occupa proprio del tirocinio in convenzione.

VIII. In data 12 aprile 2018, il C.N.P.I. e i due Ministeri hanno sottoscritto la convenzione quadro sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato" (d'ora in poi convenzione quadro tirocinio, all. 2), contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dagli ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea. Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio nazionale o un ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.

IX. Più precisamente, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con la citata convenzione quadro tirocinio (art. 1) si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali. La stessa convenzione quadro (art. 2) stabilisce che gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L.

24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali. A tal fine, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi fino a 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle attuali 14 classi di laurea triennale di interesse per i Periti Industriali (art. 3 della convenzione quadro), provvedendo a precisare gli obblighi reciproci tra Università e Ordini in appositi accordi attuativi (art. 6).

X. L'Università e l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (di seguito denominanti parti), quest'ultimo tramite il C.N.P.I. e i Consigli territoriali interessati, intendono dettagliare la collaborazione in partenariato relativa all'attuazione delle predette convenzioni quadro generale e tirocinio (all. 1 e 2), nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività relative ai tirocini,

convengono e stipulano quanto segue

### **Articolo 1 - Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo della convenzione quadro generale stipulata dal CNPI con l'Università per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate alle attività di orientamento e tirocinio presso gli studi professionali dei Periti industriali.

Il presente protocollo aggiuntivo, inoltre, attua e specifica il contenuto della convenzione quadro tirocinio stipulata dal CNPI con i Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e quello vigilante della Giustizia sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato".

### **Art. 2 - Collaborazioni nei tirocini universitari da svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali, in partenariato con imprese e amministrazioni, in Italia e all'estero**

Le parti si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento dei tirocini formativi, di orientamento e professionali indicati in premessa che gli studenti universitari e i laureati intendono svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali, anche in partenariato con imprese e amministrazioni, sia in Italia che all'estero.

Le parti intendono collaborare, inoltre, nello svolgimento delle attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti industriali interessati.

In particolare, in attuazione della citata convenzione quadro tirocinio, le parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle attività inerenti al "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato", assumendo i relativi obblighi, in conformità alla vigente normativa accademica e ordinistica.

### **Art. 3 - Ambiti, principi e regole della collaborazione**

Costituiscono oggetto della presente convenzione di collaborazione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell'Università, presso gli studi professionali dei Periti industriali, in partenariato con le imprese e le amministrazioni, in Italia e anche all'estero.

I tirocini formativi, di orientamento e professionali, che si configurano come integrazione e completamento dei percorsi formativi, dovranno perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo e lavorativo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti nell'iscrizione all'Ordine dei Periti industriali e nelle opzioni relative, ai settori e alle aree di specializzazioni.

In attuazione dell'art. 3 della predetta convenzione quadro tirocinio, in particolare, le parti si impegnano affinché il tirocinio professionale semestrale da svolgere in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato sia inserito nei piani di studio di tutti i corsi di laurea attivati dall'Università nelle seguenti 14 classi triennali:

- L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda),
- L-4 (Disegno industriale),
- L-7 (Ingegneria civile e ambientale),
- L-8 (Ingegneria dell'informazione),
- L-9 (Ingegneria industriale),
- L-17 (Scienze dell'architettura),
- L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale),
- L-23 (Scienze e tecniche dell'edilizia),
- L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali),
- L-26 (Scienze e tecnologie agro-alimentari),
- L-27 (Scienze e tecnologie chimiche),
- L-30 (Scienze e tecnologie fisiche),
- L-31 (Scienze e tecnologie informatiche),
- L-34 (Scienze geologiche).

In attuazione dell'art. 4 della medesima convenzione quadro tirocinio, l'iscrizione dei laureati dell'albo avverrà secondo i seguenti criteri di confluenza, corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, già assentite nel Decreto 15 aprile 2016 del Ministero della Giustizia sul "Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato", raccolte nei tre settori:

<b>Settore</b>	<b>aree attività</b>	<b>Lauree</b>
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L 7, L 17, L 21, L 23, L 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, L 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, L 30 L 25, L 26, L 27
	2.3. Chimica,	L 27, L 30
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	
3. INFORMAZIONE,	3.1. Informatica,	L 8, L 31

**Art. 4 – Obblighi delle parti**

L'Università si impegna a inserire i predetti tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d*), della legge n. 196/97, e quelli professionali, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 328/01 e dell'art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, all'interno dei percorsi di laurea triennali che abilitano all'accesso della professione di Perito industriale e a riconoscere adeguati crediti formativi utili ai fini del conseguimento del corrispondente diploma di laurea triennale.

L'Ordine tramite i Consigli territoriali, con il coordinamento del Consiglio nazionale, si impegna a raccogliere le disponibilità degli studi professionali dei Periti industriali, nonché delle imprese e delle amministrazioni che, in Italia e all'estero, possano ospitare le attività di tirocinio nelle varie aree di specializzazione, supportando e garantendo il corretto svolgimento delle attività.

Durante lo svolgimento dei tirocini, l'attività di formazione è seguita e verificata dallo studio professionale del Perito industriale ospitante che ne stabilisce tempi, calendario e modalità di svolgimento.

**Art. 5 Tirocini svolti in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato, ai sensi dei citati art. 6, DPR 137/2016 e 13 Regolamento tirocini.**

In attuazione dell'art. 6 della citata convenzione quadro tirocinio, con il presente accordo, le parti prevedono espressamente che la reciproca collaborazione si riferisca anche ai seguenti aspetti:

- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio è stabilito per ciascun anno accademico dalla Commissione paritetica di cui al successivo art. 12, in conformità alle richieste degli studenti e alle disponibilità dei tutori, per ogni corso di laurea, in corrispondenza ai settori e alle varie aree di attività professionale dell'albo dei Periti Industriali;
- lo svolgimento del tirocinio può avvenire sia presso lo studio professionale di un Perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi, nonché mediante la partecipazione ad attività di tirocinio professionalizzante svolte in partenariato con le imprese e le amministrazioni, in Italia e all'estero, conformità alle discipline universitarie e ordinistiche;
- l'indicazione di almeno un referente organizzativo per ciascuna delle parti che, in rappresentanza delle rispettive istituzioni, università e ordine professionale, supporti le attività di tirocinio. Tali nominativi saranno indicati con atto separato e potranno anche essere gli stessi componenti della commissione paritetica di cui al successivo art. 12;
- le modalità di individuazione degli studi professionali e delle altre strutture pubbliche e private, da indicare in apposito elenco, distinto per settori e aree di attività professionale, che siano disponibili a ricevere i tirocinanti saranno dettagliate dalla commissione paritetica di cui al successivo art. 12, in conformità ai requisiti di qualificazione stabiliti dalle discipline universitarie e ordinistiche;
- la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere per realizzare il tirocinio dovrà impegnare, attraverso la commissione paritetica di cui al successivo art.

12, entrambe le parti che si avvalgono dei propri referenti e dell'elenco di tutori selezionati;

- la clausola che disponga la verifica da parte dell'Università dell'effettivo compimento del presente tirocinio semestrale, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato.

## **Articolo 6 - Principali modalità di svolgimento del tirocinio professionale**

Per facilitare l'attuazione della collaborazione tra le parti, si richiamano in sintesi la nozione e le principali modalità di svolgimento del tirocinio professionale dettate dai vigenti Regolamenti dell'Ordine dei Periti Industriali (Regolamento tirocinio, all. 3, e Direttiva praticantato, all. 4).

Più precisamente, ai sensi dell'art. 1 (Nozione e finalità), Regolamento tirocinio (ai sensi dell'art. 6, comma 10, DPR 137/2012, cit.: <<1. Il tirocinio professionale è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio. 2. Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990. 3. A norma dell'art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. 4. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l'università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. 5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti. 6. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda>>.

La disciplina ordinistica dell'attività di tirocinio deve considerare anche quanto stabilito dalla direttiva sul praticantato resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, L. 2 febbraio 1990, n. 17 (direttiva praticantato).

Le attività di tirocinio professionale, nel rispetto della disciplina ordinistica vigente, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 137/2012 e del richiamato Regolamento attuativo del CNPI, nonché delle linee guida sul praticantato, in via esemplificativa, possono svolgersi con le seguenti principali modalità:

- **tirocinio pratico**, consistente nella pratica svolta presso un professionista, un'azienda o un'amministrazione convenzionata con l'Ordine (art. 6, comma 9, DPR 137/2012 e art. 1 ss., Regolamento tirocini),
- **tirocinio formativo**, consistente nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e-learning, possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti,

autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 ss. Regolamento tirocini). I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione (art. 12 regolamento tirocini), che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all'art. 18: *"1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore"*.

- **tirocinio in convenzione**, consistente nello svolgimento delle attività di tirocinio, attributivo di almeno 30 C.F.U., nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell'istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, anche all'esito del corso di studi. (art. 6, comma 9, DPR e art. 13 Regolamento tirocini);
- **tirocinio nelle lauree ad orientamento professionale**, tirocinio attributivo di 50-60 C.F.U., svolto all'interno delle lauree ad orientamento professionale attivate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 987/2016 ss.mm., dai singoli atenei in convenzione con l'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, in partenariato con le imprese e le amministrazioni (artt. 3 e 4, comma 4, Direttiva praticantato);
- **tirocinio all'estero**, consistente nello svolgimento delle attività formative pratiche o teoriche, anche in convenzione con atenei, enti o con professionisti, fuori dall'Italia (art. 14, comma 8, Direttiva praticantato). Tale tirocinio, peraltro, può inserirsi nei progetti europei e internazionali di mobilità per gli studenti, i laureati e i professionisti.

## Articolo 7 - Progetto formativo del tirocinio

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività oggetto del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, secondo uno schema predisposto dall'Università e condiviso dall'Ordine. Nel progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei referenti delle parti incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo delle attività oggetto del tirocinio.

Più precisamente, il progetto del tirocinio si ricollega direttamente al sistema del tirocinio professionale per il sostenimento dell'esame di Stato di abilitazione all'iscrizione all'albo dei Periti Industriali Laureati, nelle diverse aree di specializzazione previste per ciascuno dei tre settori di attività, in base alla normativa vigente (art. 6, DPR 328/2001, art. 6, DPR 137/2012).

Pertanto, il tirocinio professionale attributivo dei C.F.U. si svolgerà, con l'iscrizione dello studente nel registro dei praticanti dell'ordine territoriale, durante l'ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, potrà avere carattere pratico (frequenza di uno studio professionale, amministrazione o azienda convenzionata) e formativo (frequenza di corsi che preparano all'esame di Stato in relazione alle varie specializzazioni) e, infine, si potrà svolgere sia in Italia e sia all'estero, ai sensi della disciplina ordinistica vigente.

Per ciascuno studente dei richiamati corsi di laurea triennali, pertanto, si predisporrà uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all'estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all'esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.

La definizione dei programmi e dei piani di attività di tirocinio professionale, con la partecipazione in partenariato delle imprese che aderiscono alla presente convenzione, è affidata alla Commissione bilaterale paritetica di cui al seguente art. 12.

## **Articolo 8 - Copertura assicurativa**

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività formativa presso lo studio professionale del perito industriale ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dello studio professionale e rientranti nel progetto formativo del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università affinché operi le comunicazioni agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università).

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo del tirocinio.

## **Articolo 9 - Dichiarazione di impegno del tirocinante**



L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili dell'Università e del CNPI nonché rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio professionale del perito industriale ospitante.

Lo studio professionale, l'azienda o l'amministrazione ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).

Al termine del tirocinio, lo studio professionale, l'azienda o l'amministrazione ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della libera professione di Perito industriale laureato, inoltre, deve attuarsi in conformità alle normative ordinistiche, mediante l'iscrizione al relativo registro dei praticanti.

#### **Articolo 10 – Mancanza di oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta per lo studio professionale del Perito industriale ospitante, l'Ordine e l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a presentare progetti in materia di tirocinio che possano essere oggetto di finanziamenti e altre agevolazioni per gli studenti e i laureati che intendano accedere alla professione di perito industriale.

#### **Articolo 11 – Durata e rinnovazione**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di anni cinque e s'intende rinnovata tacitamente per un periodo di pari durata, in mancanza di una disdetta da comunicare per iscritto con sei mesi di anticipo.

#### **Art. 12 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali**

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 8 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sui tirocini, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

#### **Art. 13 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

#### **Art. 14 – Adesione di altri Ordini Territoriali**

Il presente accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, è aperto all'adesione di altri Ordini territoriali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che, mediante la sottoscrizione del presente testo, ne accettano integralmente il contenuto e si impegnano a collaborare per attuarlo.

Allegati:

- 1) Convenzione quadro generale tra Università di \*\*\* e CNPI;
- 2) Convenzione quadro Tirocinio tra Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della Giustizia e CNPI;
- 3) Regolamento tirocinio dell'Ordine;
- 4) Direttiva praticantato dell'Ordine.

Università degli studi di \*\*\*\*\*

Il Magnifico Rettore

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
Il Presidente

Consiglio territoriale dell'Ordine dei Periti  
Industriali e dei Periti Industriali laureati di  
\*\*\*\*\*

Il Presidente